



COMUNE DI TRIGOLO

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 4 .

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU 2022

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **QUINDICI** del mese di **MARZO** alle ore **21:00** nella Biblioteca comunale.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Presenti - Assenti

1)	MARCARINI MARIELLA	SINDACO	Presente
2)	BIAGGI PAOLA	VICESINDACO	Presente
3)	BARBIERI AGOSTINO	CONSIGLIERE	Presente
4)	SACCHETTI CHRISTIAN	CONSIGLIERE	Assente
5)	BISSI FEDERICO	CONSIGLIERE	Assente
6)	CARISSIMI MATTEO	CONSIGLIERE	Presente
7)	BUDRONI MARGHERITA	CONSIGLIERE	Presente
8)	STABILINI TALITA	CONSIGLIERE	Presente
9)	BELLI MARCO	ASSESSORE	Presente
10)	DONINI ENZO	CONSIGLIERE	Assente

Totale:	7	3
---------	---	---

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA ANGELINA MARANO _____

Accertata la validità dell'adunanza la sig.ra MARIELLA MARCARINI in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

La riunione si svolge con i consiglieri Carissimi Matteo, Budroni Margherita e Stabilini Talita collegati in videoconferenza

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddeffa norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati erano assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2022, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

DATO ATTO che alla data di approvazione delle nuove aliquote il Portale citato al punto precedente non permette la compilazione di tale prospetto in quanto non esiste ancora il Decreto dell'Economia e delle Finanze che lo approvi;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,00%	0,00%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76%	fabbricati gruppo "D"

0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili
0,00%	0,00%	0,00%	fabbricati costruiti e destinati alla vendita ESENTI

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, confermare le aliquote approvate nell'anno 2021 per l'anno 2022 e che risultano così articolate:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONI
Aree edificabili	0,88%	€ 200,00
Fabbricati gruppo "D"	1,03%	
altri immobili	1,03%	
Fabbricati merce	0,00%	
abitazione principale di lusso	0,55%	
fabbricati rurali strumentali	0,10%	
terreni agricoli	0,88%	
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice ESENTE	0,00%	

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento approvato nell'anno 2020 si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

VISTO:

- il T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- l'art. 20 dello Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 0;

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2022, come indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALiquOTA	DETRAZIONI
Aree edificabili	0,88%	€. 200,00
Fabbricati gruppo "D"	1,03%	
altri immobili	1,03%	
abitazione principale di lusso	0,55%	
fabbricati rurali strumentali	0,10%	
terreni agricoli	0,88%	
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice ESENTE	0,00%	

- 2) di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- 4) di dichiarare, con apposita e separata votazione unanime dei componenti, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, come prescritto dall'art. 134 - comma 4° del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco PRESIDENTE
F.to MARIELLA MARCARINI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 viene oggi pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Trigolo, lì 22-03-2022

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti

amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
o in data 15-03-2022 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000;

Trigolo, li 01-04-2022

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ANGELINA

MARANO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Trigolo, li

Il Funzionario Incaricato
Elvira Compagnoni



COMUNE DI TRIGOLO

Provincia Di Cremona

C.C. N. 4/15-03-2022

CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU 2022

PARERI OBBLIGATORI

(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA : Favorevole

Trigolo lì 15-03-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
MARIELLA MARCARINI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE : Favorevole

Trigolo lì 15-03-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELINA MARANO